

Allegato al DCS n. 140 del 17.11.2017

**CHIARIMENTI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DELLA
POPOLAZIONE DEGLI UNGULATI ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI
EUGANEI**

Il regolamento sul controllo approvato con decreto dello scrivente n.45 del 08 Maggio 2017 è entrato in vigore ormai da un semestre: durante tale periodo sono pervenute osservazioni da parte dei selecontrollori abilitati e formati in forza del regolamento medesimo, nonché da parte dei componenti la squadra faunistica dell'Ente Parco.

Tali osservazioni, che hanno costituito oggetto di specifici incontri con gli interessati, miravano ad evidenziare l'opportunità di fornire alcuni chiarimenti ed introdurre alcune modifiche al regolamento stesso, atte a consentire una sua migliore applicazione ed esecuzione.

Alcune delle osservazioni, in considerazione delle finalità che con il regolamento ed il protocollo operativo si intendono perseguire e che sono meglio esplicitate proprio nello stesso provvedimento, non possono essere accolte-

Altre vengono invece accolte e danno origine ai chiarimenti ed alle modifiche al regolamento stesso che di seguito si vanno ad esplicitare ed assunti con decreto dello scrivente n. 140 del 2017:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AVV. ENRICO SPECCHIO**

1 DECORRENZA

Il regolamento è entrato in vigore con decorrenza dalla sua data di approvazione e, pertanto, è pienamente applicabile a far data dal 08 Maggio 2017, salvo quanto previsto dall'art.14 dello stesso limitatamente alle procedure post abbattimento che troverà applicazione a far data dal 01 Gennaio 2018

2 PRELIEVI CON APPOSTAMENTI FISSI

Ferme restando le postazioni di appostamento fisso già operative all'entrata in vigore del Regolamento, in relazione alle nuove postazioni utilizzate ed a quelle per cui perverrà richiesta, si ritiene di acconsentire, in deroga, alla loro realizzazione con materiale non in legno, previa motivata dichiarazione del selecontrollore realizzante di non poter effettuare la stessa con materiale in legno.

Quanto alla scelta delle postazioni di cui all'art.7 comma 3 del Regolamento le postazioni che prevedano un angolo di tiro che garantisca il rispetto del requisito di cui alla lettera a), sono consentite anche laddove vi sia possibilità di avvistamento delle stesse da abitati o vie di comunicazioni

Si ribadisce la prescrizione di cui al comma 3 circa l'utilizzo delle armi.

Quanto ai calibri, l'art.7 comma 2 del regolamento viene così modificato:

Sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata secondo le indicazioni di cui alla L.157/1992. Sono indicati i seguenti calibri: 7x64; 8x57; 9,3x62; 30.06 o equivalenti compresi tra 6,5 e 7 mm a caricamento singolo manuale o basculanti, equipaggiati con ottiche di mira.

Gli unici proiettili utilizzabili sono quelli di nuova generazione, monolitici o in piombo camicciato in rame e a doppio nucleo con deformazione progressiva controllata.

3 ASSEGNAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI

All'art.7 del protocollo operativo vengono apportate le seguenti modifiche:

lettera b) Per i selecontrollori abilitati

Ciascun Selecontrollore può entrare in possesso di max 1 capo/anno per autoconsumo Reg.CE 853/2004.

In particolare, per i primi 3 soggetti di sesso femminile abbattuti nella classe sociale dei "rossi", il selecontrollore entrerà in possesso di un ulteriore soggetto (al netto di viscere, testa, pelle, zampetti).

Ogni ulteriori 5 soggetti di sesso femminile abbattuti nella classe sociale dei "rossi", il selecontrollore entrerà in possesso di un ulteriore soggetto per un massimo di 150 kg di carne (al netto di viscere, testa, pelle, zampetti).

Nell'ambito delle quantità così assegnate parte delle stesse potrà essere ceduta al proprietario del fondo sul quale viene svolta l'attività di aspetto.

4 PASTURAZIONE DEI SITI IDONEI

Si ribadisce la coerenza del rispetto delle quantità di pasturazione indicate all'art.1 lettera q del Protocollo Operativo.

Le pasturazioni hanno lo scopo di far fermare l'animale lungo il suo tragitto e permetterne il suo abbattimento, per questo motivo si ritiene necessario tenere attive le sole poste che saranno oggetto di appostamento nel breve periodo; pasturare per lunghi periodi luoghi che non saranno oggetto di attività serve solamente a concentrare animali

Le pasture, inoltre, devono essere alimentate con una modica quantità di mangime. Attirare i cinghiali su determinati siti fa sì che la pasturazione diventi una governa a tutti gli effetti. Attirare gli animali in un determinato punto, se trova una sua logica nell'attività di cattura con i chiusini, nel senso che spesso la cattura è multipla ed elimina completamente il gruppo di animali presente, lo diventa molto meno nell'attività di abbattimento diretto, in quanto pur attirando gruppi anche numerosi, il tipo di attività prevede l'abbattimento di un soggetto, massimo due, lasciando così sul terreno un numero concentrato di animali che amplificano i danni in zona. Le pasture, tuttavia, pur in numero limitato, devono essere rinnovate quotidianamente, in modo da garantire all'animale la sicurezza di trovare cibo in quel punto; una squadra attualmente autorizzata a svolgere l'attività di selecontrollo, i cui componenti per svariati motivi (che esulano da questo contesto), non pasturano le poste in maniera regolare, ha un numero di abbattimenti di gran lunga minore di quello delle altre squadre. e.

Non ultimo è il fatto che, con l'alto numero di poste che contemporaneamente vengono pasturate, gli animali si dimostrano sempre meno attratti dall'esca principe (il mais) e si concentrano sempre più in prossimità di luoghi inaccessibili all'attività che prevede l'abbattimento mediante carabine.

Si allegano alla presente il testo del Regolamento e del protocollo operativo così modificati:

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI UNGULATI ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Indice:

Relazione illustrativa

Parte I disciplina generale

Art. 1 Finalità

Art. 2 Organizzazione del controllo

Art. 3 Registro dei soggetti abilitati al controllo del cinghiale e del daino e conduttori di cani limiere

Art. 4 Compiti dei soggetti abilitati al controllo del cinghiale e del daino

Art. 5 Organizzazione delle uscite dei soggetti abilitati al controllo del cinghiale e del daino

Art. 6 Revoca o interdizione alle attività di controllo

Parte II: modalità operative

Art. 7 Modalità operative per il controllo del cinghiale e del daino con il sistema dell'aspetto

Art. 8 Modalità operative per il controllo del cinghiale e del daino tramite trappole autoscattanti (Chiusini)

Art. 9 Modalità operative per il controllo del cinghiale e del daino con il metodo della girata

Art. 10. Modalità operative per il controllo del cinghiale e del daino con il metodo della cerca con il faro

Art. 11 Modalità operative per il controllo del cinghiale e del daino con il tiro con l'arco all'aspetto

Art. 12 Modalità operative per le operazioni di monitoraggio

Art. 13 Gestione ed assegnazione dei capi abbattuti

Art. 14

Norma

transitoria

Relazione illustrativa

La revisione del Regolamento e del protocollo operativo per il contenimento e l'eradicazione delle popolazioni di ungulati nel Parco Regionale dei Colli Euganei che viene qui adottata è disposta in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 362 del 22 marzo 2017.

Lo scopo del citato provvedimento è di rendere maggiormente efficace l'azione di controllo e di eradicazione del cinghiale.

Le regole attuali sono, infatti, il frutto di una stratificazione di provvedimenti che da una fase iniziale di esclusività di intervento da parte di personale della Polizia provinciale ha poi visto l'ingresso di soggetti privati, dapprima nella gestione dei "chiusini" e successivamente nelle operazioni di abbattimento grazie alla formazione di personale abilitato (i.c.d. selecontrollori).

Un ulteriore passo è stato compiuto conferendo una maggiore autonomia ai selecontrollori abilitati, consentendo l'attività nella postazione anche senza la presenza del personale istituzionale, strettamente collegata all'esigenza di ampliare le zone di intervento.

I dati dimostrano che è opportuno proseguire ora su questo percorso già da tempo indirizzato verso l'ampliamento delle forme di intervento e dei soggetti coinvolti, in particolare i selecontrollori abilitati ai quali viene data ora la possibilità di potere gestire in piena autonomia ed in via continuativa alcune tecniche di abbattimento.

Per fare un altro passo in avanti verso l'efficacia dell'azione si è ritenuto opportuno, quindi, riordinare l'attuale regolamentazione che è frutto, come detto, di stratificazioni di diversi provvedimenti, sulla base di più precisi criteri generali e facendo emergere con più evidenza i diversi ruoli degli attori in gioco.

Alcune scelte gestionali sono state spostate dal piano della decisione singola al piano delle regole, in una ottica di semplificazione che ha investito anche tutto ciò che avviene a valle dell'abbattimento, in forza della creazione di selecontrollori "formati" ai sensi Regolamento CE 853/2004, consentendo così una loro autonoma azione di conferimento delle carcasse degli ungulati abbattuti ai centri di lavorazione carni riconosciuti a livello regionale e convenzionati.

In attuazione di quanto previsto dalla succitata DGR 362/2017 si è introdotta la possibilità di consentire l'accesso ai corsi abilitanti per selecontrollore non solo ai soggetti residenti nel territorio dei comuni facenti parte dell'Ente Parco, ma anche a quelli residenti all'interno della Provincia di Padova e nelle altre Province del Veneto secondo l'appena indicato ordine di priorità.

Tutto ciò per consentire una maggiore variabilità dei tempi di intervento, minori costi per l'Ente, maggiore responsabilizzazione dei selecontrollori, minor dispendio di tempo e personale dell'Ente in attività di gestione che potrà essere investito in maggior attività di controllo.

Nulla è stato mutato per quanto riguarda le principali tecniche di prelievo già previste, se non inserendo tra di esse anche la tecnica del tiro con l'arco mediante aspetto, tecnica prevista e consentita dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Le scelte tecniche sono state adottate anche alla luce delle evidenze scientifiche dello studio sugli ungulati ed in tal senso sono indirizzate, ad esempio, a favorire un **prelievo degli animali che interessi principalmente la classe giovanile (80%)**: si dovrà infatti riportare la struttura di popolazione verso condizioni di "maggiore naturalità" rispetto alla situazione attuale.

E' opportuno a questo punto richiamare, dal punto di vista scientifico, anche i principi di gestione e controllo che prevedono in particolare di:

- rafforzare il principio dell'obbligo della prevenzione come tecnica preliminare alle azioni di controllo diretto subordinando l'attuazione delle azioni di "controllo all'aspetto" all'applicazione di

adeguate misure di prevenzione;

- creare uno stretto legame tra attività agricola, rischio di danneggiamento, prevenzione, danneggiamento effettivo, indennizzo, abbattimento, struttura della popolazione; tali informazioni vanno implementate in un data base cartografico per una migliore analisi delle attività svolte;
- utilizzare prioritariamente il sistema della cattura (mediante gabbia o chiusino) rispetto alle altre tecniche di prelievo (aspetto/girata) al fine di ridurre la densità entro equilibri e limiti compatibili con le molteplici esigenze dell'Ente (conservazione naturalistica da un lato e mantenimento di attività agricole dall'altro), e riferendosi alla così detta densità agroforestale;

Da ultimo le previsioni del Regolamento si situano in perfetta aderenza a quanto previsto dal Piano Triennale di gestione e controllo a fini di eradicazione del cinghiale approvato con Deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 598 del 28.04.2017.

In particolare, il Piano che ha ottenuto il parere favorevole dell'ISPRA, contiene le indicazioni sulle tecniche di prelievo quali esattamente tutte previste dal presente regolamento.

La revisione del regolamento e del Protocollo operativo vogliono essere, quindi, strumenti plastici ed adattabili all'esigenza di ridurre drasticamente la popolazione di cinghiale, e quindi di eliminare e/o ridurre in maniera sensibile i danni che tale popolazione sta arrecando alle attività produttive, in particolare agricole, del territorio con riferimento anche alla biodiversità naturalistica.

DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina gli interventi di controllo delle popolazioni di ungulati (cinghiale e daino) nell'ambito del perimetro territoriale del Parco Regionale dei Colli Euganei (successivamente denominato Ente Parco), ai sensi dell'art. 22, comma 6 della legge 394/1991, come modificato dalla legge 426/1998.

Il presente regolamento, unitamente al Protocollo operativo ad esso allegato, (**allegato1**) viene inoltre adottato in recepimento dell'atto di indirizzo sulla politica di contenimento ed eradicazione degli ungulati adottato dalla Regione del Veneto con deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 22 Marzo 2017.

Il presente regolamento recepisce, altresì, quanto previsto dal Piano Triennale di Gestione e Controllo a fini di eradicazione del cinghiale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.598 del 28.04.2017.

Gli interventi di controllo del cinghiale e del daino non rappresentano forme di attività venatoria, sono attuati secondo modalità e tempi diversi da quelli consentiti dalla disciplina dell'attività venatoria e vengono effettuati utilizzando i seguenti criteri:

- a) Tiro con carabina dotata di ottica di precisione all'aspetto, da postazione fissa, con le modalità di cui al successivo art. 7 del presente regolamento;
- b) Utilizzo di trappole autoscattanti (Chiusini), con le modalità di cui al successivo art. 8 del presente regolamento;
- c) Tecnica della "girata", con le modalità di cui al successivo art. 9 del presente regolamento;
- d) Tecnica della "cerca con il faro", con l'utilizzo di carabina dotata di ottica di precisione con le modalità di cui al successivo art. 10 del presente regolamento;
- e) Tiro con l'arco da postazione fissa, con le modalità di cui al successivo art. 11 del presente regolamento

La procedura operativa dei suddetti interventi è descritta nel succitato Protocollo Operativo, adottato dall'organo dell'Ente Parco preposto ed allegato sub. 1 al regolamento de quo.

Il presente regolamento disciplina, infine, l'attività di monitoraggio per quantificare il numero e definire la struttura della popolazione di cinghiale, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti dal progetto "*Indagine conoscitiva della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) e definizione di una strategia di gestione a medio termine della specie e dei conflitti connessi alla sua presenza nel Parco Regionale dei Colli Euganei*" redatto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Art. 2 - Organizzazione del controllo

Gli interventi di cui alla lettera a) ed e) dell'art.1 sono direttamente attivati da soggetti esterni opportunamente abilitati. Gli interventi di cui alle lettere b), c), d), dell'art.1 possono essere attivati esclusivamente dal personale dell'Ente Parco addetto all'attività di eradicazione e/o contenimento degli ungulati, che si avvarrà del supporto della Polizia Provinciale e/o dei Carabinieri Forestali competenti per il territorio, nonché, laddove ritenuto opportuno, del supporto dei soggetti esterni abilitati.

Potranno partecipare all'attività di cui al comma precedente solo i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione di "*Selecontrollore del Cinghiale*" e del Daino" a seguito di specifici corsi svolti in ottemperanza alle linee guida fornite dall'ISPRA. Tali corsi verranno realizzati ed organizzati dall'Ente Parco.

I soggetti che abbiano già frequentato corsi di abilitazione per selecontrollori svolti in ottemperanza alle linee guida fornite dall'ISPRA, ma in realtà territoriali diverse da quella dei Colli Euganei, saranno tenuti a partecipare a un breve modulo integrativo anch'esso realizzato ed organizzato dall'Ente Parco.

Per il reclutamento dei soggetti esterni da abilitare, l'Ente Parco procederà, per la realizzazione ed organizzazione del corso di formazione, a pubblicare sul proprio sito istituzionale apposito bando di selezione, a cui potranno partecipare i seguenti soggetti, secondo i sottoindicati criteri di preferenza da intendersi in ordine di priorità, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale n.362/2017 summenzionata:

- soggetti residenti nell'ambito dei 15 Comuni facenti parte del Territorio dell'Ente Parco;
- soggetti residenti fuori area Parco ma nell'ambito della Provincia di Padova;
- soggetti residenti nelle altre Province della Regione Veneto

Successivamente al conseguimento dell'abilitazione e prima di iniziare l'attività, l'Ente Parco sottoscriverà con ogni soggetto esterno abilitato apposito disciplinare regolante lo svolgimento della attività stessa, il cui schema viene allegato al presente regolamento (**allegato 2**).

L'Ente Parco è in ogni caso responsabile del coordinamento e si riserva di individuare il numero dei soggetti esterni abilitati (selecontrollori) necessario per realizzare in maniera ottimale le operazioni di controllo

Art. 3 - Registro dei soggetti abilitati al controllo del cinghiale e del daino e conduttori di cani limiere

1. Presso gli uffici dell'Ente Parco è istituito il Registro dei soggetti abilitati al controllo del cinghiale e conduttori di cane limiere. I soggetti di cui all'art. 2 commi 2 e 3, che abbiano reso dichiarazione di non avere procedimenti penali in corso o definitivi inerenti all'attività venatoria, sono iscritti di diritto al registro. L'Ente Parco rilascia un tesserino di identificazione.
2. Alle azioni di controllo possono partecipare solo i soggetti iscritti al Registro e che abbiano con se il tesserino di riconoscimento di cui al comma 1.

Art. 4 - Compiti dei soggetti abilitati al controllo del cinghiale e del daino

1. I soggetti abilitati impiegati nelle azioni di controllo del cinghiale e del daino sono tenuti a:
 - a) Partecipare agli interventi di controllo sulla base delle indicazioni del Piano di Controllo del cinghiale e del daino e secondo le indicazioni rilasciate presenti nel Protocollo Operativo;
 - b) Partecipare alle operazioni di cattura di altre specie selvatiche alloctone che potrebbero apportare danni al territorio e all'economia del Parco;
 - c) Partecipare alle operazioni di monitoraggio del cinghiale e di altra fauna selvatica anche non bersaglio;
 - d) Collaborare, quando richiesto, per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole;
 - e) Provvedere sempre alla raccolta dei dati biometrici nella "scheda raccolta dati" realizzata in concordanza con le procedure rilasciate dall'ISPRA;
 - f) Provvedere, laddove cacciatore formato ai sensi del Reg.CE 853/2004 e della DGR 2305/2009, al conferimento delle carcasse al centro lavorazione carni convenzionato, secondo il protocollo dettato dalle ASL di competenza;
 - g) eseguire la ricerca degli animali feriti e non ritrovati nelle vicinanze della postazione di tiro

Art. 5- Organizzazione delle uscite dei soggetti abilitati al controllo del cinghiale e del daino

1. I soggetti abilitati al controllo selettivo del cinghiale e del daino potranno organizzare in autonomia le uscite, che potranno avvenire in qualsiasi giorno della settimana, dal lunedì al venerdì, non festivi, dal tramonto all'alba. Il programma di tali uscite sarà settimanale e dovrà essere trasmesso all'Ente Parco entro e non oltre le ore 12 del venerdì antecedente l'inizio della settimana programmata. I soggetti abilitati dovranno provvedere al controllo e al recupero di eventuali capi feriti e al loro conferimento al

centro lavorazione carni, secondo la normativa e nel rispetto della disciplina in materia dettata dagli organi competenti.

- 2 I soggetti abilitati al controllo selettivo del cinghiale e del daino dovranno raggrupparsi in nuclei di intervento di più unità, per ciascuno dei quali sarà individuato un caposquadra, scelto all'interno del nucleo di selecontrollori, incaricato di tenere i contatti con gli uffici dell'Ente Parco per le necessarie comunicazioni delle date di uscita, da trasmettere ai comandi stazione dei Carabinieri e Carabinieri Forestali competenti per territorio, e per la comunicazione dei dati relativi agli abbattimenti eseguiti.

Art. 6 - Revoca o interdizione all'esecuzione delle attività di controllo

Le seguenti infrazioni comportano la revoca dell'abilitazione e l'interdizione per 5 anni a partecipare a nuovi corsi di abilitazione:

- a) L'abbattimento di qualsiasi specie diversa dal cinghiale e del daino durante le operazioni di controllo;
- b) Atti di grave indisciplina durante le operazioni di controllo e/o censimento, nonché l'abbandono delle operazioni di cui sopra senza giustificati motivi;
- c) Comportamento pericoloso o gravemente scorretto nei confronti di altri operatori abilitati;
- d) Sopravvenuti procedimenti penali e per violazioni di normative inerenti di cui all'art. 3, comma 1.

La revoca di cui al comma precedente viene disposta con provvedimento del legale rappresentante dell'Ente Parco, a seguito di contestazione scritta e contraddittorio tra le parti.

MODALITA' OPERATIVE

Art. 7 - Modalità operative per il controllo del cinghiale e del daino con il sistema dell'aspetto

1. Il sistema dell'aspetto viene svolto prevalentemente tramite altane e, in via residuale, a terra.
2. Sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata secondo le indicazioni di cui alla L.157/1992. Sono indicati i seguenti calibri: 7x64; 8x57; 9,3x62; 30.06 o **equivalenti compresi tra 6,5 e 7 mm** a caricamento singolo manuale o basculanti, equipaggiati con ottiche di mira. Gli unici proiettili utilizzabili sono quelli di nuova generazione, monolitici o in piombo camiciato in rame e a doppio nucleo con deformazione progressiva controllata.
3. La scelta delle postazioni viene approvata dall'Ente Parco e deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri e parametri:
 - A) garanzia della massima sicurezza in relazione a:
 - uso delle armi (se il bersaglio viene mancato il proiettile deve colpire entro breve spazio un terrapieno);
 - incolumità di persone o cose estranee all'attività di selecontrollo;
 - B) Nulla o limitata possibilità di avvistamento delle postazioni da vie di comunicazioni principali e da abitati, ovvero da piste ciclopedonali o sentieri segnalati;
 - C) È ammesso il tiro ad un animale fermo e disposto piatto a 180° alla massima distanza di tiro non superiore i 100 metri: non è ammesso il tiro ad un animale in movimento anche se minimo
4. Sarà obbligo dell'Ente Parco avvisare la stazione del Comando dei Carabinieri e i Carabinieri Forestali competenti per territorio sulla/e data/e e orari di svolgimento dell'attività.
5. Per quanto riguarda la tipologia di abbattimenti, le procedure di cattura e post-abbattimento, si rinvia al Protocollo Operativo di cui all'art.1 del presente regolamento.

Art. 8 - Modalità operative per il controllo del cinghiale e del daino tramite trappole autoscattanti (Chiusini)

1. L'installazione del chiusino è autorizzata ed effettuata esclusivamente dall'Ente Parco.
2. I soggetti autorizzati alla gestione del chiusino possono essere, oltre al personale dell'Ente Parco, i conduttori del fondo, i proprietari e/o selecontrollori abilitati.
3. L'individuazione dei siti viene fatta dal personale dell'Ente Parco su istanza degli interessati o d'ufficio.
4. L'abbattimento dei capi catturati viene effettuato esclusivamente dal personale dell'Ente Parco.
5. L'abbattimento all'interno del chiusino avverrà nel minor tempo possibile al fine di ridurre lo stress dell'animale.

Per quanto riguarda le specifiche riguardanti la cattura e l'abbattimento, si rinvia al Protocollo Operativo di cui all'art.1 del presente regolamento

Art. 9- Modalità operative per il controllo del cinghiale con il metodo della girata

1. L'Ente Parco potrà avvalersi del personale dipendente all'uso del cane limiere formato mediante corsi organizzati dalla Regione Veneto o dall'Ente stesso, ovvero, in caso di necessità, potrà avvalersi di soggetti esterni, purchè formati tramite corsi realizzati nel rispetto delle indicazioni date dall'ISPRA.

2. Il metodo della girata potrà essere applicato in genere solo laddove l'irregolarità del territorio o la vegetazione particolarmente densa impediscono o limitano l'efficacia degli abbattimenti con il sistema dell'aspetto e sarà comunque sempre limitato al periodo autunno-invernale.
3. La girata è praticata da un gruppo di soggetti così composto:
 - a) un solo conduttore iscritto al Registro di cui all'art. 3, comma 1, con cane limiere abilitato. In contesti di particolare difficoltà potranno essere utilizzati, previo specifica richiesta di parere all'ISPRA, due conduttori iscritti al Registro di cui all'art. 3, comma 1, e due cani entrambi abilitati;
 - b) Da 4 a 12 soggetti abilitati ai sensi dell'art. 2, comma 3 e art. 3, comma 2;
4. Per il prelievo in girata è consentito:
 - a) Fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
 - b) Armi con canna ad anima rigata secondo le indicazioni di cui alla L.157/1992, con calibri non inferiori ai 7 mm;
 - c) Gli unici proiettili utilizzabili sono quelli di nuova generazione, monolitici o in piombo camiciato in rame e a doppio nucleo con deformazione progressiva controllata.
5. Sarà obbligo dell'Ente Parco:
 - a) avvisare la stazione Comando dei Carabinieri e Carabinieri Forestali competenti per territorio, sulla/e data/e e orari di svolgimento dell'attività;
 - b) Interdire al pubblico la zona di intervento mediante esposizione di cartelli ben visibili segnalanti la pericolosità dell'attività in atto.
6. Per quanto riguarda le specifiche riguardanti la cattura e l'abbattimento, si rinvia al Protocollo Operativo di cui all'art.1 del presente regolamento

Art. 10- Modalità operative di "Cerca con il faro"

1. Il metodo della "Cerca con il faro" rappresenta una tecnica alternativa agli appostamenti fissi quando la particolare orografia del territorio e/o la vicinanza a vie di comunicazione impedisce l'installazione di postazioni fisse;
2. L'attività verrà svolta dal personale dell'Ente Parco, in collaborazione con personale della Polizia Provinciale o del Comando Carabinieri e Carabinieri Forestali. Laddove svolta con la presenza di soggetti esterni abilitati gli stessi non potranno essere in numero superiore a due;
3. Sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata secondo le indicazioni di cui alla L.157/1992;
4. Gli unici proiettili utilizzabili sono quelli di nuova generazione, monolitici o in piombo camiciato in rame e a doppio nucleo con deformazione progressiva controllata;
5. Le aree di intervento saranno individuate dal personale dell'Ente Parco che dovrà garantire la sicurezza e l'incolumità di persone e cose;
6. L'Ente Parco dovrà avvisare la stazione Comando dei Carabinieri e Carabinieri Forestali competenti per territorio, sulla/e data/e e orari di svolgimento dell'attività e i componenti della squadra

Per quanto riguarda le specifiche riguardanti la cattura e l'abbattimento, si rinvia al Protocollo Operativo adottato di cui all'art.1 del presente regolamento.

Art. 11 - Modalità operative del "Tiro con l'arco"

1. Tale metodo viene attuato solo da appostamenti fissi (tree-stand, blind, etc.) posti in luoghi specificamente individuati, con preferenza, secondo le indicazioni dettate dall'ISPRA, per i luoghi ove l'uso dell'arma da fuoco può risultare non agevole, non sicuro o contrario a leggi e regolamenti, come per esempio in prossimità di case, centri abitati e strade piste ciclopedonali e sentieri segnalati. Le aree

di intervento saranno individuate dal personale dell'Ente Parco che dovrà garantire la sicurezza e l'incolumità di persone e cose.

2. L'attività di prelievo mediante uso dell'arco è consentita ai soggetti abilitati di cui al presente regolamento ed in possesso di regolare licenza di caccia conseguita da almeno 5 anni.
3. Sarà obbligo dell'Ente Parco avvisare la stazione Comando dei Carabinieri e Carabinieri Forestali competenti per territorio, sulla/e data/e e orari di svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda le procedure post-abbattimento, si rinvia al Protocollo Operativo di cui all'art.1 del presente regolamento

Art. 12 - Modalità operative per le operazioni di monitoraggio

1. Le operazioni di monitoraggio, come indicato dall'ISPRA, avverranno preferibilmente con i metodi della battuta, del distance sampling con termocamera ad infrarossi e/o uso del faro e con il metodo delle governe, ovvero con la verifica della presenza dei segni al suolo o con utilizzo di fototrappole;
2. Saranno effettuate principalmente dagli operatori dell'Ente Parco possibilmente affiancati da agenti della Polizia Provinciale e dei Carabinieri Forestale, nonché da soggetti esterni abilitati. Tutto il personale interessato dovrà essere formato secondo le caratteristiche di cui all'art. 2;
3. Figure aggiuntive potranno affiancare i soggetti di cui al comma 2, purchè autorizzate con apposito provvedimento da parte dell'Ente Parco.
4. I censimenti verranno svolti secondo i seguenti criteri:
 - a) effettuazione durante il periodo autunno-invernale, secondo le indicazioni rilasciate dall'ISPRA.
 - b) Utilizzo di transetti campione già utilizzati dall'ISPRA che serviranno per confrontare i dati nei diversi anni.

I dati così raccolti verranno elaborati ed analizzati dal personale preposto degli Uffici dell'Ente Parco.

Art. 13 – Gestione ed assegnazione dei capi abbattuti

I capi abbattuti verranno eviscerati e gestiti dai soggetti abilitati che abbiano conseguito specifica qualificazione superando, con esito positivo, il corso per "cacciatore formato" ai sensi del Reg.CE 853/2004.

I soggetti abilitati provvederanno autonomamente al conferimento del capo ai centri lavorazione carni riconosciuti a livello regionale e convenzionati con l'Ente Parco, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.2305/2009 e di quanto previsto nel Protocollo operativo.

I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di prelievo sono di proprietà dell'Ente Parco.

Alcuni capi abbattuti potranno essere assegnati nelle quantità e secondo i criteri stabiliti dal Protocollo Operativo adottato ai sensi dell'art.1 del presente regolamento.

Art.14 - Norma transitoria

Nelle more della effettuazione dei corsi per il conseguimento da parte dei soggetti esterni della specifica qualificazione di "cacciatore formato" ai sensi del Reg.CE 853/2004, le procedure post abbattimento (eviscerazione e conferimento ai centri lavorazioni carni) dei capi abbattuti continuano ad essere effettuate secondo le procedure attualmente in essere.

Allegati:

all.1) Protocollo operativo per il contenimento e l'eradicazione delle popolazioni di ungulati nel Parco Regionale dei Colli Euganei;

all.2) schema disciplinare Ente Parco Colli- soggetto esterno abilitato

Protocollo Operativo
Per gli interventi di controllo delle popolazioni degli ungulati
All'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei

Il presente protocollo disciplina le modalità operative degli interventi di controllo delle popolazioni di ungulati (Cinghiale e Daino) nell'ambito del perimetro territoriale del Parco Regionale dei Colli Euganei (successivamente denominato Ente Parco), ai sensi dell'art. 22, comma 6 della legge 394/91, come modificato dalla legge 426/98, in attuazione di quanto previsto dal regolamento adottato dall'Ente stesso.

1 Prelievi con appostamenti fissi (altane) realizzati con soli soggetti (selecontrollori) abilitati:

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 5 e 7 del regolamento, si precisa quanto segue:

- a) L'individuazione dei siti idonei avviene:
 - A seguito di sopralluoghi eseguiti da selecontrollori;
 - A seguito di denuncia danni da parte del proprietario o conduttore del fondo (eventuale accordo con il proprietario o conduttore del fondo disponibile ad una semina anticipata e/o ad una raccolta posticipata di alcuni appezzamenti di mais presenti nelle zone più critiche in modo da convogliare e concentrare la presenza dei suidi e provvedere al loro abbattimento);
- b) È permessa la realizzazione di nuove altane fisse (esclusivamente in legno) da realizzarsi da parte dei Selecontrollori una volta ottenuta l'autorizzazione del proprietario del terreno. L'acquisto dei materiali per la costruzione potrà eventualmente essere in parte sostenuta dall'Ente Parco. Lo stesso Ente Parco fornirà know-how per la realizzazione e sarà unico responsabile dei tempi e modi del suo utilizzo;
- c) L'idoneità dei siti individuati e proposti dai selecontrollori viene verificata dal personale istituzionale dell'Ente Parco. Solo a seguito di formale dichiarazione di idoneità del sito l'appostamento potrà essere utilizzato. L'Ente Parco mappa i siti idonei tramite coordinate GPS
- d) Le operazioni sono effettuate da un singolo selecontrollore, il quale, per motivi di sicurezza o per rendere più funzionali le operazioni, può essere accompagnato sul sito, previa comunicazione all'Ente Parco, da un solo altro soggetto disarmato, salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente medesimo, con relativa targa dell'autovettura se utilizzata. In tal caso la comunicazione del soggetto disarmato dovrà essere effettuata contestualmente alla presentazione della scheda delle uscite settimanali.
- e) I selecontrollori si assumono la totale responsabilità da eventuali danni a cose e/o a persone derivanti dall'attività di selecontrollo, nonché dalla costruzione delle altane;
- f) Gli atti di assenso dei proprietari o conduttori dei fondi, una volta acquisiti, vengono trasmessi all'Ente Parco;
- g) È obbligo dei selecontrollori provvedere a raccogliere i dati riguardanti le operazioni, compilare le relative schede e provvedere all'effettuazione delle misure biometriche. I selecontrollori possono provvedere a riunirsi in gruppo e individuare un caposquadra che avrà la responsabilità di raccogliere e trasmettere all'Ente Parco i dati sopra elencati. Le schede riguardanti le operazioni svolte andranno redatte secondo il modello allegato al presente Protocollo (**allegato 1**);

- h) Ogni ungulato abbattuto, durante l'attività dovrà obbligatoriamente essere identificato mediante l'uso di fascette inamovibili con chiusura manuale ad innesto autobloccante con valore di sigillo sanitario, riportanti il numero della posta e la data dell'abbattimento che vengono forniti al personale abilitato a cura dell'Ente Parco. La mancata identificazione del capo abbattuto costituisce grave infrazione alle regole comportamentali e comporta, ai sensi dell'art. 6 del regolamento, la revoca dell'abilitazione per il trasgressore;
- i) È obbligatorio comunicare ogni uscita tramite SMS. È altresì obbligatorio provvedere a dare immediata comunicazione dell'avvenuto abbattimento, sempre tramite SMS, secondo la modalità e i tempi che dall'Ente Parco stesso verrà indicato. La mancata comunicazione di uscita e/o abbattimento comporta l'immediata revoca dell'abilitazione e l'interdizione per 5 anni a partecipare a nuovi corsi di abilitazione;
- j) Il personale di Polizia può effettuare controlli sistematici o a campione durante lo svolgimento delle operazioni o anche successivamente a queste per verificare la veridicità dei dati riportati sulle schede;
- k) Ai fini della migliore efficacia dell'obiettivo di contenimento e/o eradicazione delle specie l'abbattimento, pur destinato a tutte le classi di età e sesso, privilegerà la classe di ungulati da 0 a 12 mesi con particolare riferimento alla popolazione di sesso femminile;
- l) Al fine di ridurre la percentuale di ferimenti ed aumentare l'efficacia degli abbattimenti, si individua nell'area c.d "dietro la spalla" quella a cui lo sparo deve essere indirizzato, come da figura allegata (**allegato 2**) evitando preferibilmente la testa o il collo dell'ungulato;
- m) In caso di ferimento dell'animale il selecontrollore deve eseguire la ricerca degli animali feriti e non ritrovati esclusivamente nelle vicinanze della postazione di tiro (entro 100 metri);
- n) La ricerca del capo ferito (non recuperato) dovrà essere svolta da personale dell'Ente Parco e/o da personale formato e preparato a tale scopo individuato nella figura del conduttore di cani da traccia BGS e HS, accompagnati dal soggetto che risulta essere il feritore del capo ;
- o) Nel caso in cui lo sparo non porti all'abbattimento dell'animale, si dovrà in ogni caso provvedere a documentare il fatto sulla scheda;
- p) In particolare nel caso di abbattimento, da parte di selecontrollore che abbia superato il corso per "cacciatore formato" ai sensi del Reg. 853/2004/CE, dopo una analisi preliminare della carcassa, procederà a effettuare l'eviscerazione del Cinghiale "in bosco", raccogliendo i visceri e la corata in contenitori forniti dall'Ente Parco per le necessarie analisi sanitarie. Il sacco dei visceri da conferire al macello deve essere identificabile come appartenente ad un determinato animale. Sarà obbligo del selecontrollore trasportare l'animale al macello o punto sosta refrigerato. Il Selecontrollore dovrà compilare l'apposita sezione della dichiarazione di abbattimento prevista dalla DGRV 2305/2009 succitata in quadruplica copia, che viene allegata al presente protocollo (**allegato 3**): due da consegnare al macello, due da consegnare, entro le successive 48 ore, all'Ente Parco per l'archiviazione;
- q) La pasturazione con mais può avvenire nella quantità massima di 1 Kg al giorno.

2 Prelievo con chiusini

Fermo restando quanto previsto dagli artt.5 e 8 del regolamento, si precisa quanto segue:

Nel caso di cattura dell'ungulato:

- a) Il caposquadra della squadra cinghiali dell'Ente Parco avvisa il referente della Polizia Provinciale e/o di altro organo istituzionale competente per il territorio
- b) Il personale autorizzato dell'Ente Parco provvede all'abbattimento degli animali catturati;
- c) il personale dell'Ente Parco provvede immediatamente a jugulare ed eviscerare gli animali. Il sangue viene raccolto in un idoneo contenitore, mentre le viscere vengono poste in apposite buste di plastica in modo tale che siano immediatamente identificabili e riferibili all'animale abbattuto;
- d) Ad ogni animale e alle corrispondenti viscere viene assegnato un numero progressivo che renderà possibile la tracciabilità dei prodotti in sede di lavorazione;
- e) Il personale dell'Ente Parco abilitato da apposito corso compila i certificati accompagnatori delle carcasse redatti secondo i modelli previsti dalla DGRV n. 2305/2009;
- f) Le carcasse, le viscere e il sangue, vengono caricati in un carro frigo di proprietà del Parco e vengono inviate presso il macello convenzionato;
- g) Viene spedito un fax all'ASL di competenza del macello, indicante il numero di animali catturati e l'ora presunta di arrivo a destinazione.

3 Prelievi con girata

Fermo restando quanto previsto dagli artt.5 e 9 del regolamento, si precisa quanto segue:

- a) l'individuazione dell'area su cui effettuare l'operazione viene effettuata in accordo con Polizia Provinciale e Carabinieri Forestali;
- b) l'acquisizione atti di assenso dei proprietari dei fondi viene effettuata da parte del personale del Parco. Ove ciò risulti difficile a causa dell'elevata parcellizzazione dei fondi, l'Ente Parco provvederà al preventivo avviso attraverso la pubblicazione dell'informativa sul sito del Parco e dei Comuni territorialmente interessati, da effettuarsi almeno 7 giorni prima dell'avvio dell'operazione;
- c) la tracciatura dell'area e la individuazione delle poste a cui assegnare gli abbattitori sono effettuate da personale dell'Ente Parco;
- d) l'avviso al comando stazione dei Carabinieri e Carabinieri Forestali territorialmente competenti viene effettuato da parte del personale dell'Ente Parco;
- e) In caso di abbattimento:
 - Il personale dell'Ente Parco provvede immediatamente a jugulare ed eviscerare gli animali. Il sangue viene raccolto in un idoneo contenitore, mentre le viscere vengono poste in apposite buste di plastica in modo tale che siano immediatamente identificabili e riferibili all'animale abbattuto.
 - Ad ogni animale e alle corrispondenti viscere viene assegnato un numero progressivo che renderà possibile la tracciabilità dei prodotti in sede di lavorazione
 - Il personale dell'Ente Parco abilitato da apposito corso compila i certificati accompagnatori delle carcasse come previsto dalla DGRV n. 2305/09
 - Le carcasse, le viscere e il sangue, vengono caricati in un carro frigo di proprietà dell'Ente Parco e vengono inviate presso il macello convenzionato
 - Viene spedito un fax all'ASL di competenza del macello, indicante il numero di animali catturati e l'ora presunta di arrivo a destinazione
- f) nell'eventualità in cui lo sparo non porti all'abbattimento dell'animale, si deve in ogni caso provvedere a documentare il fatto sulla scheda;
- g) in caso di ferimento dell'animale:
 - I selecontrollori presenti alla girata coadiuvati dal personale dell'Ente Parco eseguono la ricerca degli animali feriti con l'utilizzo di conduttori di cani da traccia BGS e HS.

4 Prelievo tramite "cerca con il faro"

Fermo restando quanto previsto dagli artt.5 e 10 del regolamento, si precisa quanto segue:

1. Le aree di intervento sono individuate dal personale istituzionale (personale dell'Ente Parco e degli organi di polizia competenti per il territorio) tramite:
 - Sopralluoghi effettuati i giorni precedenti;
 - Monitoraggio notturno con faro;
 - A seguito di denuncia danni da parte dei proprietari o dei conduttori dei fondi
2. Per le aree di intervento di cui al punto precedente vengono acquisiti da parte dell'Ente Parco gli eventuali atti di assenso dei proprietari o dei conduttori dei fondi;
3. Avviso al comando stazione dei Carabinieri e Carabinieri Forestali territorialmente competenti da parte degli uffici dell'Ente Parco;
4. Per le operazioni post-abbattimento si applica quanto previsto al paragrafo e) dell'Art. 3 del presente Protocollo

5 Prelievo tramite "tiro con l'arco" all'aspetto

Fermo restando quanto previsto dagli art.5 e 11 del regolamento, per tale tipologia di prelievo si applicano le stesse disposizioni previste all'art.1 del presente Protocollo relativamente al prelievo mediante appostamento fisso.

6 - Rinvenimento, anche su segnalazione, di ungulati abbattuti/investiti

- 1) Il personale dell'Ente Parco esegue un sopralluogo per valutare la posizione, lo stato di conservazione e compila l'apposita "scheda raccolta dati" delle misure biometriche della carcassa ritrovata;
- 2) Nel caso in cui la carcassa sia rinvenuta su una strada o sui margini di essa, l'Ente Parco segnala la presenza della carcassa al Comune competente per lo smaltimento;
- 3) Nel caso in cui la carcassa sia rinvenuta su proprietà privata, il personale dell'Ente Parco verifica se l'animale risulta incidentato oppure abbattuto da arma da fuoco.
 - a) Nel caso in cui risulti morto a seguito di evento accidentale, allo smaltimento della stessa provvederà l'Ente Parco.
 - b) Nel caso in cui risulti morto a seguito di ferita da arma da fuoco il personale dell'Ente Parco deve provvedere a eseguire le seguenti verifiche:
 1. Verificare se il luogo di rinvenimento è in zona compatibile con l'attività istituzionale di selecontrollo;
 2. Verificare, inoltre, se la zona risulta essere stata oggetto di interventi istituzionali recenti tali da giustificare la presenza di eventuali animali feriti;
 3. Verificare se dalla "scheda di rilevamento dati abbattimenti cinghiali" a disposizione dell'ufficio risultano colpi sparati a vuoto in corrispondenza agli interventi effettuati nella zona in oggetto.

4. Nel caso in cui siano verificati contemporaneamente i punti da uno a tre, l'Ente provvede allo smaltimento della carcassa avvalendosi di una ditta specializzata selezionata attraverso idonee procedure;
5. Diversamente dal punto quattro è onere del proprietario del fondo provvedere allo smaltimento della carcassa di Cinghiale.

7. Assegnazione dei capi abbattuti

Fermo restando quanto previsto dall'art.13 del regolamento, i capi abbattuti sono di proprietà dell'Ente Parco. Viene, tuttavia, riconosciuta ai soggetti abilitati ed ai soggetti gestori/proprietari dei fondi interessati dall'attività di eradicazione:

a) Nel caso in cui gli abbattimenti siano effettuati in chiusino:

- 1) Per ogni cattura sarà possibile l'assegnazione di un solo capo, ad eccezione dei capi "striati" (che potranno essere assegnati nel numero di 2).
- 2) Il numero massimo di capi per anno spettanti a ciascun gestore e/o proprietario del fondo sarà di n. 5 capi così suddivisi: 1 subadulto, 2 rossi, 2 striati.
- 3) Il criterio di assegnazione dei capi, tra le diverse figure (proprietari, gestori dei chiusini) qualora i soggetti ne facciano richiesta avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) Proprietario del fondo (50% dei capi assegnati con al massimo 1 subadulto, 2 rossi, 2 striati);
 - b) Gestore del chiusino, qualora la sua figura sia ulteriore rispetto alle precedenti (50% dei capi assegnati con al massimo 1 subadulto, 2 rossi, 2 striati);

Nel caso in cui il proprietario del fondo sia anche gestore del chiusino, le assegnazioni non si sommano a tipologia di capi che saranno assegnabili è: 1 adulto, 2 "rossi" e 2 "striati".

b) Per i selecontrollori abilitati

Ciascun Selecontrollore può entrare in possesso di max 1 capo/anno per autoconsumo Reg.CE 853/2004.

In particolare, per i primi 3 soggetti di sesso femminile abbattuti nella classe sociale dei "rossi", il selecontrollore entrerà in possesso di un ulteriore soggetto (al netto di viscere, testa, pelle, zampetti).

Ogni ulteriori 5 soggetti di sesso femminile abbattuti nella classe sociale dei "rossi", il selecontrollore entrerà in possesso di un ulteriore soggetto per un massimo di **150 kg di carne** (al netto di viscere, testa, pelle, zampetti).

Nell'ambito delle quantità così assegnate parte delle stesse potrà essere ceduta al proprietario del fondo sul quale viene svolta l'attività di aspetto

8. Contenimento del Daino

Il daino (*Cervus dama*) è una specie para-alloctona, ed è presente nel Parco in seguito alla fuoriuscita da numerosi recinti, tra i quali quello del Cataio, di Villa Beatrice d'Este e della Rocca di Monselice.

Non esistono censimenti a riguardo né dati ufficiali sulla sua consistenza.

In attesa di stime precise si ritiene di procedere ad un piano di abbattimento di tipo conservativo da svolgere in prossimità dei siti di localizzazione dei danni su vigneti/uliveti. In particolare l'obiettivo è quello di rimuovere i piccoli nuclei isolati di recente formazione per impedire l'espansione della specie anche in considerazione della presenza del Capriolo (*Capreolus capreolus*).

Le classi sociali indicate per la realizzazione del piano di abbattimento sono i maschi "fusoni" e le femmine "sottili" (che non hanno partorito).

Nei casi di abbattimenti, eseguiti dai soggetti abilitati come cacciatore formato, ai sensi del Reg.CE 853/2004 e qualora lo stesso non rilevi la presenza di dubbie patologie, la presenza del veterinario, in base al DGRV 2305/09 non è necessaria.

Allegati:

all.1) schede abbattimenti e scheda selecontrollori;

all.2) schema figura area c.d. "dietro la spalla";

all.3) Deliberazione di Giunta regionale del Veneto n.2305/2009

Riferimenti Legislativi ed amministrativi.

Legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche ed integrazioni

Reg. CE 853/04 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Deliberazione Giunta regionale del Veneto n.2305/2009 "controlli sanitari per le carni di selvaggina abbattuta"

Deliberazione Giunta regionale del Veneto n. 362/2017 "Politica di contenimento ed eradicazione delle popolazioni di ungulati nel Parco regionale dei Colli Euganei"